

## **ASSOCIAZIONE ONLUS**

### **"IDEE IN RETE"**

#### STATUTO

##### **Art.1 Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita l'Associazione "IDEE IN RETE-Onlus", con sede legale in Firenze Viale Europa n.206.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

##### **Art.2 Carattere dell'associazione**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

##### **Art.3 Durata dell'associazione**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2020 (duemilaventi).

##### **Art.4 Scopi dell'associazione**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la realizzazione di attività di istruzione, formazione e tutela dei diritti civili. Tali attività sono dirette esclusivamente ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Per l'individuazione delle situazioni di svantaggio di volta in volta rilevanti per lo svolgimento delle attività, l'Associazione fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed a indicatori coerenti con la normativa regionale toscana. Oltre a quanto indicato, l'Associazione svolge, nei limiti imposti dalla vigente normativa, soltanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali, intese come attività istituzionali a beneficio di soggetti diversi da quelli prima indicati nonché attività accessorie a quelle istituzionali in quanto integrative di quelle istituzionali.

##### **Art.5 Attività dell'associazione**

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art.4, l'Associazione persegue i seguenti obiettivi nei confronti dei soggetti svantaggiati: a) contribuire alla realizzazione di un sistema formativo capace di garantire ad ogni individuo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; b) favorire la domanda individuale di formazione; c) favorire la creazione di nuove reti di scambio di conoscenze tra cittadini; d) realizzare un servizio di supporto che rafforzi e promuova la domanda aggregata attraverso la

costituzione di appositi circoli di studio;e) realizzare una rete territoriale finalizzate alla sperimentazione di strumenti e metodologie comuni;f)promuovere rapporti federativi e di cooperazione con le organizzazioni nazionali e internazionali che si propongono finalità analoghe.

Il perseguimento di tali obiettivi comporterà altresì la realizzazione delle seguenti attività strumentali:

A) Azioni di rete e di sistema, fra cui:

-supporto e monitoraggio delle esperienze e delle reti locali, quali elementi di base della rete regionale; - formazione e aggiornamento degli operatori;-promozione e diffusione dell'attività dei circoli di studio anche attraverso l'attivazione di sportelli su tutto il territorio regionale;-consulenza per il reperimento dei fondi;-creazione e messa in rete delle banche dati dei circoli di studio e degli operatori;-produzione di documentazione;-studi, ricerche, seminari, convegni ed ogni altra iniziativa al fine di approfondire la conoscenza dei problemi dell'educazione degli adulti;-reperimento fondi a favore dello sviluppo dei circoli di studio;-scambio di esperienze locali ed internazionali;

B) Progettazione e realizzazione di circoli di studio in proprio ed in collaborazione con enti pubblici e privati.

#### **Art.6 Soci**

Possono essere soci dell'Associazione: le persone fisiche, le fondazioni, le associazioni, i comitati, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.Nel rispetto della normativa vigente ed in misura non prevalente possono essere soci anche soggetti diversi da quelli indicati, come, a titolo puramente esemplificativo, gli enti locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria, le società commerciali diverse da quelle cooperative.I soci accettano i principi ai quali l'Associazione si ispira e si impegnano a dare la loro collaborazione in modo continuativo alle attività da essa esercitate.I soci diversi dalle persone fisiche all'atto dell'adesione designano il proprio rappresentante in Assemblea.La qualità di socio comporta il versamento di una quota determinata annualmente dall'Assemblea. La quota è dovuta per intero anche se la qualità di socio viene acquisita in corso d'anno. La quota associativa deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero entro tre mesi dall'accettazione della domanda di associazione.

#### **Art 7. Ammissione dei soci e dei sostenitori**

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci cessano di far parte dell'Associazione, oltre che per dimissioni volontarie, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo:

- a) quando il socio con la sua attività si pone in condizioni di incompatibilità con i fini dell'Associazione;
- b) quando il socio è moroso nel pagamento della quota annua.

#### **Art.8 Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni socio ha il diritto di essere eletto negli Organi dell'Associazione, salvo le incompatibilità espressamente previste dallo Statuto. Ogni socio può, nell'ambito degli indirizzi delineati dall'Assemblea, formulare progetti di attività, prepararne l'attuazione e curarne la realizzazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi.

#### **Art.9 Perdita della qualità di socio/sostenitore**

I soci cessano di far parte dell'Associazione, oltre che per dimissioni volontarie, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo:

- a) quando il socio con la sua attività si pone in condizioni di incompatibilità con i fini dell'Associazione;
- b) quando il socio è moroso nel pagamento della quota annua;

La cessazione dell'iscrizione non esonera dal versamento della quota stabilita per l'anno solare in corso.

#### **Art.10 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Comitato Tecnico Scientifico
- Il Revisore dei Conti

#### **Art.11 Assemblea dei Soci**

I soci in regola con il versamento della relativa quota hanno diritto di partecipare all'Assemblea e ad ognuno di essi è attribuito un voto. Il versamento della quota annua, da parte dei soci, dà il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, di contribuire alle relative deliberazioni, di essere eletti negli organi sociali. L'Assemblea si riunisce almeno una volta

all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del piano programmatico previsionale delle attività, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la fissazione delle quote associative.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto su richiesta del Consiglio Direttivo oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o almeno la metà più uno dei consiglieri o il Sindaco Revisore.

#### **Art.12 Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea è convocata con un preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito nel quale sono indicati luogo, giorno, ora dell'assemblea e argomenti all'ordine del giorno spedito per lettera raccomandata indirizzata ai soci,oppure con raccomandata a mano,ovvero a mezzo fax o ancora per via telematica con accertamento di ricezione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10(dieci) giorni. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta)giugno,per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del piano programmatico previsionale delle attività,per la fissazione delle quote associative e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

#### **Art.13 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'assemblea é validamente costituita in prima convocazione del Presidente con la presenza di almeno metà dei soci;in seconda convocazione é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.Si applica per le deliberazioni il principio della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per i soci è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto;è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.Il Presidente dell'Associazione dirige e regola lo svolgimento della seduta.L'assemblea nomina altresì un proprio segretario, per la durata dalla stessa determinata.I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario.All'assemblea spettano i seguenti compiti:-deliberare su bilanci consuntivi e piano programmatico previsionale delle attività;-eleggere i membri del Consiglio Direttivo,il Presidente e il revisore dei conti;-fissare su proposta del consiglio direttivo le quote a carico dei soci e dei sostenitori,che possono essere differenziate in relazione alle diverse caratteristiche dei soci e dei sostenitori,nonché la penale per i ritardati versamenti;-deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione;-deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottopostogli dal consiglio direttivo;- deliberare sullo scioglimento

dell'associazione ai sensi dell'art.24;-deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;-deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;-deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottopostogli dal consiglio direttivo.

#### **Art.14 Compiti del Consiglio Direttivo**

L'Associazione é amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:-delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea;-predispone il bilancio consuntivo e il Piano Programmatico Previsionale delle Attività da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;-procede all'inizio di ogni anno solare alla revisione degli elenchi dei soci per accertare il versamento della quota;-delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;-delibera la nomina del comitato tecnico scientifico;-nomina il Direttore, qualora questa figura sia ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti dell'Associazione;-resta in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili.Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri e si può riunire anche in teleconferenza e videoconferenza.Le convocazioni sono fatte con lettera oppure a mezzo fax o per via telematica con accertamento di ricezione almeno 5(cinque) giorni prima della riunione.

In prima convocazione le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri;in seconda convocazione la seduta é valida qualunque sia il numero dei presenti.Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### **Art.15 Composizione del Consiglio Direttivo**

Il consiglio Direttivo è formato da 3 a 12 membri nominati dall'assemblea ordinaria, oltre che dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali.

#### **Art.16 Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo é anche Presidente dell'Associazione. E' eletto dall'assemblea ordinaria, è membro di diritto del Consiglio Direttivo e dura in carica insieme al Consiglio stesso.Il Presidente:-ha la rappresentanza e la firma dell'associazione;-convoca e

presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Il Presidente, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo: -cura rapporti, instaura relazioni e convenzioni con altre organizzazioni non governative, istituzioni, enti, imprese, in Italia ed all'estero; -stipula accordi federativi e di cooperazione in Italia e all'estero; -accerta che i progetti di attività formulati dai soci siano conformi agli indirizzi delineati dall'Assemblea dei soci. Il Presidente può attribuire, per specifiche operazioni, la rappresentanza e la firma dell'Associazione ad altri consiglieri o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, anche ad altri soci estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente può chiedere al Consiglio Direttivo la nomina di un direttore, cui delegare parte dei propri compiti.

#### **Art.17 Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Lo nomina il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

#### **Art.18 Il Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge funzioni di organo consultivo del Consiglio Direttivo ed in quanto tale ha la facoltà di formulare proposte nei confronti del Consiglio Direttivo e può essere da quest'ultimo interpellato ogni qualvolta ne ravvisi l'esigenza. Il Comitato è composto da un numero dispari di membri non superiore a 7 (sette). Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico scegliendo tra esperti nei settori di interesse dell'associazione, indipendentemente dalla partecipazione all'associazione. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Il Comitato elegge fra i propri membri un presidente e fissa la durata del relativo mandato.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico interviene il presidente dell'associazione e, qualora nominato, il Direttore. Il Comitato Tecnico Scientifico si può riunire anche in teleconferenza o videoconferenza.

#### **Art. 19 Il Revisore dei conti**

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed è nominato dall'Assemblea che ne fissa il compenso sulla base del minimo previsto dalle tariffe professionali. Il revisore resta in carica tre anni ed è rinominabile una sola volta per altri tre anni.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applicano le norme di legge. Per la durata in carica e la rieleggibilità

valgono le norme dettate per il Consiglio Direttivo.

L'incarico di Revisore dei Conti é incompatibile con la carica di Consigliere. Il Revisore dei Conti: -verifica l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione; -partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta dal revisore.

#### **Art. 20 Direttore e Uffici di Segreteria**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore dell'associazione la cui carica dura un triennio ed è rinominabile. Non può essere nominato Direttore un membro dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ovvero il Presidente o il Revisore dei Conti dell'Associazione. Sono applicabili le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C.C.1. Al Direttore spettano i compiti stabiliti dallo Statuto, dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in particolare svolge i seguenti compiti: a) Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo attuandone i Programmi; b) Coordina la programmazione e lo sviluppo dell'attività della associazione; c) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; d) Coopera alla corretta amministrazione del patrimonio dell'Associazione; e) Sovrintende alla redazione della proposta di Bilancio di Previsione nonché del rendiconto di esercizio; f) E' responsabile della gestione delle risorse umane, adotta gli atti di gestione del personale e definisce gli orari di servizio; g) Provvede all'esecuzione, nelle materie di sua competenza, delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; h) Riferisce semestralmente al consiglio di Direttivo con una relazione di carattere generale. Redige apposito rendiconto delle spese sostenute, da sottoporre all'approvazione del consiglio Direttivo; i) Svolge i compiti eventualmente assegnati dal Consiglio Direttivo.

4. Nel caso in cui il Direttore non sia nominato i suoi compiti sono svolti dal Presidente o suo delegato.

Gli uffici di segreteria diretti dal presidente o dal direttore, se nominato, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

#### **Art. 21 Patrimonio ed Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione é costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e

privati, da parte di persone fisiche, dagli avanzi di gestione. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione attinge le sue entrate da:

- versamenti annuali della quota associativa
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- redditi derivanti dal suo patrimonio

#### **Art.22 Diritti dei soci al patrimonio sociale**

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

#### **Art.23 Bilancio**

L'Associazione ha l'obbligo di redigere per ogni esercizio il bilancio. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

#### **Art.24 Scioglimento e liquidazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della L. 662 del 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **Ar.25 Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborare a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art.26 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Paolo Benesperi - Valeria Pansa Longobardo Notaio.

**COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE MUNITA DELLE FIRME DALLA LEGGE**

PRESCRITTE CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.

*Empoli, cinque maggio duemilasei.*